

Ai nostri clienti

Bressanone, il 26 giugno 2017

Dr. Manfred Psai
Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani
Dr. Brigitte Peintner

Dr. Lukas Achammer
Dr. Daniela Planatscher
Sylvia Berger

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Milano / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Prestazione occasionale – modello sostitutivo dei voucher

È stato approvato il **modello sostitutivo** per l'occupazione di collaboratori per prestazioni occasionali già aspettato da più settimane. Seguono le più importanti novità. La nuova regolamentazione segue l'obiettivo di evitare l'abuso dei „vecchi“ voucher già spesso criticato.

Il nuovo modello si chiama „PrestO“ ovvero la retribuzione delle collaborazioni occasionali. Può essere utilizzato esclusivamente da parte di imprese che occupano al **massimo 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.

Al fine di utilizzo del nuovo sistema è richiesta una registrazione sul sito INPS. La gestione avviene **esclusivamente in forma telematica**. Un acquisto dei voucher tramite le tabaccherie o la banca in forma equivalente non è più consentito, anzi, la gestione intera deve essere svolta online. È necessaria una **comunicazione preventiva** da parte del committente di **almeno un'ora prima** dell'inizio della prestazione (piattaforma INPS). La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo e l'oggetto della prestazione;
- orario di lavoro preciso (inizio e fine della prestazione);
- compenso pattuito.

Confrontando con il sistema precedente il committente deve anche comunicare il compenso pattuito nonché l'oggetto della prestazione. Inoltre non esiste più nessuna forma alternativa alla piattaforma INPS.

Le novità riguardano anche i prestatori, in quanto sono informati **tramite e-mail o SMS**, se il committente ha effettuato una nuova comunicazione di prestazione all'INPS.

Se effettivamente la prestazione lavorativa non ha avuto luogo, la comunicazione deve essere annullata entro tre giorni da parte del committente; in caso contrario il compenso pattuito viene comunque erogato.

Le novità riguardano anche la **forma di pagamento**. L'accredito dei compensi avviene in modo **diretto** da parte dell'INPS e perciò **entro il 15 del mese successivo della prestazione** su un conto corrente del prestatore o in caso di mancanza di un conto corrente bancario con bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Il **versamento** dei nuovi buoni viene effettuato mediante il modello F24. Non è consentita una compensazione con crediti fiscali o contributivi.

I **limiti** in riferimento all'utilizzo dei voucher sono:

- 5.000 € annuali per il committente con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro utilizzati;
- 5.000 € annuali per il prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 2.500 € da parte del prestatore con riguardo al singolo committente.

Un **limite più elevato** pari al 25% - cioè fino ad arrivare ad un limite massimo di 6.250 € annuali – è applicabile per le seguenti categorie di prestatori:

- titolare di una pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani di età inferiore a 25 anni che frequentano corsi di studio;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito (per esempio disoccupazione, cassa integrazione guadagni).

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il **compenso netto minimo** per il prestatore è pari a **9 € all'ora**. I costi complessivi per il committente sono pari a 12,38 €, di cui 2,97 € riguardano contributi INPS (gestione separata) e 0,31 € riguardano contributi per l'INAIL (complessivamente **36,5% di contributi**, dunque molto più alto in riferimento alla vecchia regolamentazione e in più 1% per oneri amministrativi). La retribuzione giornaliera in ogni caso deve essere pari ad almeno 36 €, cioè in linea massima la durata della prestazione deve comprendere un periodo di almeno 4 ore giornaliere.

A differenza della regolamentazione con i voucher i prestatori devono tener conto dei riposi giornalieri e settimanali.

È **vietato** il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese agricole, salvo che per le attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da persone disoccupate o da percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito;
- da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- da parte di enti pubblici (salvo casi particolari);
- da parte degli utilizzatori che abbiano in corso col prestatore o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la **violazione dell'obbligo di comunicazione** o utilizzo del contratto di prestazione occasionale nei casi **vietati** è applicata una **sanzione variabile** da **500 € a 2.500 €** per ogni prestazione giornaliera. In caso di superamento della retribuzione annuale o del numero massimo delle ore consentite (280 ore annuali), il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Premesso che dal **10 luglio** sarà **operativo** il sistema, La informeremo in riferimento al nuovo procedimento.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità della paghe.


Sylvia Berger
Consulente del Lavoro